

TESTO SFERA APPLICAZIONE

TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE

Art.1 - Sfera di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto tra i lavoratori e le imprese, in qualunque forma giuridica costituite, che svolgono: Servizi di Vigilanza Privata, così come indicati nell'art. 256 bis Regolamento TULPS e nel D.M. n. 269/2010; Servizi di Sicurezza; Servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ai sensi del D.M. 6.10.2009; Servizi di stewarding all'interno degli impianti sportivi, ai sensi del D.M. 8.08.2007.

In particolare, rientrano nell'ambito applicativo del presente CCNL:

A. Vigilanza Privata

- vigilanza di tipo ispettivo, fissa, antirapina ed antitaccheggio;
- vigilanza ad obiettivi sensibili e con speciali esigenze di sicurezza così come disciplinati dall'art. 3.b.1 allegato D al D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza, telesorveglianza;
- interventi su allarme;
- servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione;
- servizi di custodia e deposito valori;
- servizi di vigilanza privata e sicurezza sussidiaria presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e/o di trasporto pubblico nonché a bordo mezzi di trasporto pubblico;
- ogni ulteriore servizio di vigilanza regolato da leggi speciali o decreti ministeriali.

B. Servizi di Sicurezza per i quali non è richiesto il possesso del decreto di Guardia Particolare Giurata

- attività di sicurezza, sorveglianza, safety e custodia, svolte in regime di committenza pubblica o privata, atte a garantire – quando non sussistono le speciali esigenze di sicurezza di cui all'art. 256 bis Regolamento TULPS e al D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni – la corretta ed ordinata fruizione di beni mobili ed immobili, siti, aree e relative pertinenze, in ambiti pubblici e privati, ivi compresi quelli congressuali, fieristici, manifestazioni ed eventi.
- controllo degli accessi, locali, aree e pertinenze interne e/o esterne (compresi parcheggi) e regolazione del flusso di persone, veicoli e merci (anche qualora queste attività siano definite come “servizi di portierato” o “reception” e qualunque sia la procedura di affidamento del servizio);
- verifica e controllo alle casse e imbustamento di sicurezza presso esercizi commerciali per i quali il D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni non prevede l'impiego esclusivo delle G.P.G.;
- prevenzione rischi, primo intervento e antincendio;
- monitoraggio di segnalazione tecnologiche per il quale il D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni non prevede l'impiego esclusivo delle G.P.G.;
- addetti alle attività di contazione quando non sussistono le esigenze di cui al D.M. n. 269/2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- altre attività ausiliarie, in quanto strumentali ed accessorie, anche per previsione dei contratti di appalto, ai servizi di cui ai punti che precedono quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: front desk e centralino telefonico, bigliettazione, ricezione e smistamento corrispondenza.

C. Servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

- servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ai sensi del D.M. 6.10.2009 e successive modifiche e/o integrazioni (controlli preliminari, controlli

all'atto dell'accesso del pubblico e controlli all'interno del locale), svolti dai soggetti di cui all'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

D. Attività di stewarding all'interno degli impianti sportivi

- attività di stewarding all'interno degli impianti sportivi ai sensi del D.M. 8.08.2007 e successive modifiche e/o integrazioni (bonifica dell'impianto, prefiltraggio – verifica preventiva, filtraggio – accoglienza dello spettatore, controllo degli spettatori con il sistema del pat-down e servizi specifici per prevenire attività illecite)

Le Parti convengono che, in presenza di modifiche e/o integrazioni delle fonti normative di riferimento per il settore della Vigilanza Privata e della Sicurezza, si incontreranno per apportare le necessarie modifiche alla sfera di applicazione del presente CCNL.

Art. 2 – Validità ed efficacia della contrattazione collettiva

Premesso che:

- le Parti ritengono essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull'affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite ed è quindi interesse comune pervenire ad una definizione condivisa in materia di rappresentatività e rappresentanza; ciò anche al fine di contrastare la proliferazione contrattuale ed i fenomeni del dumping contrattuale;
- le Parti ribadiscono il ruolo fondamentale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché il valore della contrattazione collettiva di secondo livello quale strumento volto a favorire produttività, efficienza, qualità. In tale contesto, le Parti rivolgeranno particolare attenzione ai temi dell'organizzazione del lavoro, della salute e della sicurezza sul lavoro, della formazione.

Le Parti ritengono di affidare al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche unicità di riferimento per i lavoratori che vi operano e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, accordi speciali nazionali, usi e consuetudini.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in quanto sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore a livello nazionale e territoriale, dispone dei requisiti di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 50/2016.

Conseguentemente, le Parti ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debba essere subordinato alla integrale applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché degli accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati dalle predette Organizzazioni.

Le Parti opereranno congiuntamente per richiedere, ai fini di quanto previsto dall'art. 50 D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, il recepimento nei bandi di gara relativi alle attività ricomprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei contenuti normativi ed economici ivi disciplinati.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 50 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, le norme del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono utili ai fini del decreto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la determinazione del costo della manodopera

utile alla committenza pubblica e privata per una rigorosa valutazione dell'incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito.